



La normativa - interpretazione

Ruolo dell'interprete (metodo sillogistico):

- esaminare la fattispecie concreta
- selezionarne gli aspetti giuridicamente rilevanti
- procedere con la sussunzione, cioè ricondurre la fattispecie concreta a quella astratta
- applicare la regola e trarne la conseguenza → conclusione.

Il legislatore ha stabilito le regole per l'interpretazione della legge per assicurare ai cittadini un'osservanza rigorosa della legge e per avere uno strumento di controllo dei giudici.

il primato del diritto europeo

Interpretazione del diritto UE

e delle disposizioni nazionali di derivazione UE

Interpretazione costituzionale

interpretazione costituzionalmente orientata

Norme dei trattati UE
Sentenze della CGUE

pregiudiziali

Regolamenti UE

Direttive UE **Con effc diretta**

Costituzione

Leggi Costituzionali

Sentenze della CortCost.



La normativa-interpretazione

Criteria dell'interpretazione

- **interpretazione letterale**: nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dalle parole secondo la connessione di esse; è **restrittiva** quando il termine del legislatore ha un significato più ampio di quanto avrebbe dovuto avere; è **estensiva** quando si usa per raggiungere lo scopo opposto
- **interpretazione teleologica**: riguarda lo scopo della norma, cioè gli obiettivi che la regola vuole raggiungere
- **interpretazione sistematica**: la formulazione di una disposizione comporta coerenze logiche e sintattiche; una disposizione si deve coordinare con le altre che la precedono e la seguono → il testo normativo deve essere coerente
- **interpretazione adeguatrice**: adatta il senso alla lettera e allo spirito della norma di grado superiore o ai principi generali
- **interpretazione storica**: si deve ricostruire la volontà del legislatore quando ha creato la norma; è utile, ma non vincolante [al contrario, secondo l'**interpretazione formale** bisogna ricercare il significato della legge in sé]
- **interpretazione autentica**: il legislatore stesso, con la legge, stabilisce l'esatto significato della disposizione
- **interpretazione analogica (analogia legis)**: si ricorre all'analogia quando c'è una lacuna, nell'ordinamento, quindi si ricorre all'integrazione dell'ordinamento con la creazione interpretativa di una regola desunta da quella esistente (argomentazioni a simili); si può anche ricorrere all'analogia dei principi generali.



La normativa- interpretazione

esempio

Principio di eguaglianza

La legge si applica a quelli che governano e a quelli che sono governati. La medesima legge si applica a tutti i soggetti, senza distinzione di status, e di altri criteri di aggregazione o di distinzione e senza privilegi. La legge deve trattare in modo eguale fattispecie eguali e in modo diseguale fattispecie diseguali e non può violare le regole dettate dalla logica. [eguaglianza in senso formale]

La legge deve sovvenire coloro che si trovano in condizioni di debolezza economica e sociale. [eguaglianza in senso sostanziale]

Principio di laicità

La laicità si fonda sul rifiuto di fondare la politica, le istituzioni, la convivenza civile su basi teologiche e fideistiche; è la capacità di distinguere ciò che è dimostrabile razionalmente da ciò che è oggetto di fede (indipendentemente dall'adesione alla fede) e distinguere le diverse sfere di competenza (Stato/Chiesa) → dunque laicità significa eguaglianza dei diritti, lotta alla discriminazione ecc.

Lo Stato laico è aconfessionale, quindi non offre un sanzione giuridica alle norme etico-religiose di una confessione → distinzione tra valori giuridici e valori etici (anche se il diritto può appropriarsi di questi ultimi).

La Carta di Nizza non fonda l'Unione sulle "radici cristiane d'Europa".

Problemi legati alla laicità: persona (disciplina del corpo umano, trapianti, aborto, cellule staminali), famiglia (divorzio, pacs, omosessuali), scuola (simboli religiosi).

Principio di certezza del diritto: è uno dei più grandi problemi del diritto e non ha una definizione specifica, anche se è una costante in tutti i Paesi.

Diritto vivente: quando la Cassazione rileva che i giudici interpretano spesso nello stesso modo una disposizione, si ha diritto vivente, cioè effettivamente praticato (la Corte Costituzionale può comunque abrogare una norma di diritto vivente).



Contratto ha forza di legge

Art. 1372. (Efficacia del contratto).

Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.

Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.

Il contratto da “forza di legge”

La formula il contratto ha forza di legge si può intendere in vari modi:

- i contratti conclusi dalle parti sono vincolanti, la loro forza è simile a quella della legge; la legge però può modificare i contratti, attraverso l’inserzione di clausole obbligatorie e attraverso l’integrazione
- i contratti non possono essere modificati se non con il consenso di tutte le parti; vi sono però eccezioni: la legge può attribuire ad una parte il diritto di modificare unilateralmente il contratto
- i contratti possono essere sciolti o per comune volontà delle parti o per le cause ammesse dalla legge
- i contratti devono essere adempiuti.



Contratto - interpretazione

Il contratto concluso deve essere interpretato.

Spesso accade che le formule usate dalle parti per concludere l'operazione economica vengano interpretate in senso diverso dai contraenti.

Il legislatore ha redatto delle regole che hanno valore giuridico alle quali il giudice deve attenersi per interpretare il negozio.

C'è una gerarchia tra i criteri d'interpretazione (il criterio non è codificato da alcuna norma):

Quando il negozio è chiaro e perfettamente percepibile, non si dà luogo all'interpretazione: vige infatti nell'ordinamento, anche se non codificato, il principio secondo il quale le cose chiare non comportano interpretazione. Tuttavia il brocardo in claris non fit interpretatio è ingannevole, perché per accertare se il contratto è chiaro o meno, il giudice deve interpretarlo. Il giudice deve ricercare l'effettiva volontà delle parti.

REGOLE DELLA INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

- **bisogna ricercare la comune intenzione delle parti (interpretazione soggettiva)**
- se la ricerca è infruttuosa, si interpreta il negozio **secondo buona fede e correttezza (interpretazione di buona fede)**
- se neppure il secondo criterio è utile, si interpretano le singole clausole o dell'intero negozio, **per attribuirgli il senso più congruo (interpretazione oggettiva)**

Interpretazione secondo buona fede

Nell'interpretazione secondo buona fede il giudice ha maggiore potere, perché è vincolato alla regola della correttezza, clausola generale alla quale il giudice può dare uno specifico contenuto sulla base delle norme dell'ordinamento, ma anche dei principi sociali, politici, morali dell'epoca.

Il giudice deve tenere presente il parametro dell'uomo medio per interpretare il negozio secondo buona fede, per calcolare come un terzo avrebbe inteso le espressioni usate dalle parti. Spesso il giudice penetra nel contenuto del negozio e lo modifica dandogli il senso meno incerto; nel fare ciò deve tenere conto del bilanciamento degli interessi operando in modo equo; ricostruendo la volontà virtuale riscrive il contratto per le parti.



Contratto - interpretazione

I criteri

- la ricerca della comune intenzione delle parti (art. 1362 c.c.)
 - l'interpretazione secondo il comportamento tenuto anche dopo la conclusione del contratto
 - la nozione di unità del negozio, che impone di non considerare le clausole isolatamente, ma nell'intero contesto dell'atto
 - la specificazione della clausole, dal momento che per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare
 - le indicazioni esemplificative
 - la conservazione del negozio, per la quale nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno
 - le pratiche generali interpretative, secondo le quali si deve tener conto di ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il negozio è concluso
 - l'interpretazione secondo natura o l'oggetto del negozio
-
- l'interpretazione contro l'autore della clausola, secondo la quale quando una clausola è stata predisposta da una delle parti, essa, nel dubbio, si interpreta a favore dell'altra, per non danneggiarla doppiamente, dando una interpretazione a lei sfavorevole di una clausola che, predisposta dalla controparte, certamente è di per sé favorevole alla controparte
 - infine, quando il negozio rimane ancora oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso



Contratto - interpretazione **correttiva**

LA CLAUSOLE GENERALI, GLI STANDARD, LE FORMULE APERTE

Clausole generali:

espressioni di tenore generale, non specifico, i cui contenuti possono essere precisati di volta in volta sono diversi dai principi generali

Esempi:

- ordine pubblico: è un'espressione equivoca, quando impiegata in diritto privato, perché indica l'ordine della collettività (ordine di polizia), ma anche il complesso dei principi inderogabili sui quali si fonda l'ordinamento.
- buon costume: indica il complesso di principi della morale sessuale, ma soprattutto tutti i principi morali e sociali che sono a fondamento di una società; è una clausola molto vasta e tende a cambiare con il tempo
- buona fede oggettiva o correttezza: indica la lealtà e la probità del comportamento; è una clausola generale che si riempie di principi su cui si fonda l'ordinamento.

I contratti contrari a ordine pubblico e buon costume sono nulli.



La legge- interpretazione

LA CLAUSOLE GENERALI, GLI STANDARD, LE FORMULE APERTE

Standard: sono modelli di comportamento (come diligenza e ragionevolezza)

- richiesti da disposizione di legge (prescrizioni di standards)
- previsti in codici deontologici
- effettivamente praticati perché ritenuti consapevolmente rilevanti.

Formule aperte: sono formule, come la natura del contratto e la circostanza del caso, che lasciano molta libertà al giudice.

Natura: è un concetto giuridico tecnico e apparentemente neutro, molto spesso riferito ad affare, ad oggetto, ad altro elemento che richiede un'elaborazione intellettuale.

Circostanze: sono tecniche apparentemente neutre; non sono riferite ai valori in quel momento accreditati dalla collettività, e quindi lasciano l'interprete arbitro della situazione; sono coesenziali al procedimento interpretativo e sono sindacabili in Cassazione solo se vi sia un errore in iudicando. Sono fatti, eventi, comportamenti, documenti, rapporti, condizioni delle parti, luoghi, tempi ecc.

Entrambi i termini sono affidati alla discrezionalità del giudice: la natura perché viene inquadrata nelle tipologie rilevanti, utili ai fini della decisione; le circostanze perché dal giudice vengono scelte e ricostruite.

Coscienza sociale: si trova in quanto sintagma nella cultura giuridica in senso lato, ma non nelle disposizioni o nella Costituzione, cioè si può trovare, ad esempio, nelle sentenze dei giudici.

FORMULE DI STILE, formule latine, etc.



Contratto – interpretazione/INTEGRAZIONE

Art. 1374.(Integrazione del contratto).

Il contratto obbliga le parti non solo a quanto e' nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la **legge**, o, in mancanza, secondo gli **usi** e **l'equita'**.

Integrazione significa completamento: quando le parti hanno lasciato incompleto il regolamento negoziale, modificazione di clausole che le parti hanno inserito nel negozio in contrasto con norme imperative.

il fenomeno dell'interpretazione integrativa. art. 1374

l'interpretazione del giudice va al di là della individuazione del significato letterale delle parole usate nel negozio, fino a modificare la struttura dell'affare; per rendere compatibili circostanze che si sono verificate dopo la conclusione del negozio con i risultati che le parti volevano realizzare diviene allora uno strumento per realizzare il fondamento del negozio, cioè la causa, ripartendo il rischio contrattuale tra le parti secondo lo schema originario che esse avevano elaborato.



Contratto ha forza di legge-**regolazione esterna**

Fonti normative

Il contratto disciplinato dalla legge italiana è assoggettato

- alle norme contenute nel Codice civile
- alle norme contenute nella legislazione speciale
- alle norme contenute nelle convenzioni internazionali rese operanti nell'ordinamento interno con legge di recepimento
- alle norme contenute nella legislazione regionale
- alle norme contenute nei regolamenti **Autorita' Indipendenti/Autorit a' di regolazione / di controllo**
- alle norme consuetudinarie
- alle norme predisposte da associazioni sindacali

ESEMPIO

il contratto di fornitura di energia elettrica
tra l'utente/consumatore e il gestore non si poggia né in posizione paritaria
Né in posizione di equilibrio, ma vede una parte più forte e una più debole

ESEMPIO

Il contratto tra un'impresa e un lavoratore dipendente , i quali non hanno aderito alle associazioni sindacali
Vedono automaticamente adeguato il contratto ai minimi livelli di tutela contemplati nella contrattazione
Collettiva nazionale di riferimento
Etc.



Contratto – interpretazione/regolazione

Equità= la giustizia del singolo caso

Accezioni di equità (e equità interpretativa...)

- Equità interpretativa: in caso di impossibilità di chiarire il significato del contratto, l'equità interpretativa demanda al giudice, in via residuale, il compito di interpretarlo operando un equo contemperamento degli interessi delle parti; quindi il giudice può fare ricorso all'equità solo nei casi marginali
- Equità correttiva: comporta il bilanciamento tra le prestazioni
- Equità quantificativa: determina l'ammontare del danno e quindi del risarcimento o dell'indennità dovuti
- Equità integrativa: è fonte di integrazione, posposta agli usi, e fa riferimento non all'economia interna al contratto, ma a criteri di mercato, a ciò che normalmente accade e quindi ai criteri usuali di autodeterminazione dei privati

Art. 1226. (Valutazione equitativa del danno).

Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.



Contratto – interpretazione/regolazione

Condizioni generali – contratti per adesione

Intervento a favore del soggetto più debole Tutela correttiva –

RIFLESSIONE
CONSAPEVOLEZZA

Contratto a base individuale e contratto di massa

La nozione di contratto che emerge dal Codice è quella del contratto a base individuale, il contratto con due parti che si fanno reciproche concessioni, finché, all'esito della trattativa, raggiungono un accordo: il modello sul quale gran parte delle norme generali sul contratto sono state redatte, e che costituisce l'antecedente storico della disciplina del contratto in generale è la vendita individuale.

Oggi sono diffusissimi i contratti che si definiscono di massa, perché estesi ad un numero indefinito di soggetti, in modo eguale, per la diffusione di prodotti, di servizi, di attività particolari complesse. Si riconoscono perché spesso sono redatti in clausole a stampa.


Condizioni generali di contratto

Contratti di tal genere si dicono anche per adesione perché l'altra parte non li può modificare, né li può discutere, come se si trattasse di un affare isolato; l'impresa non può contrarre con ciascuna controparte; i rapporti contrattuali sono tutti eguali, fatti in serie; la controparte del predisponente deve prendere o lasciare.

I contratti per adesione riguardano solo i consumatori, i risparmiatori e tutti coloro che sono invitati a sottoscrivere contratti predisposti da una parte. Vi sono contratti predisposti con clausole generali uniformi che pianificano i rapporti tra imprese. Vi sono anche contratti predisposti da terzi e impiegati dalle parti (come i contratti di locazione).

Questi contratti si definiscono anche condizioni generali di contratto, per il fatto che sono redatti con clausole uniformi.

I contratti per adesione non sono un tipo contrattuale: essi sono un modo di formazione del contratto, nel quale si usano formulari, modelli uniformi; sono caratterizzati dal fatto che di solito le clausole sono predisposte da una parte e la formazione è rapida, perché la controparte sottoscrive le clausole predisposte, senza alcuna trattativa.





Contratto – interpretazione/regolazione

Condizioni generali – contratti per adesione

Intervento a favore del soggetto più debole Tutela correttiva –

**RIFLESSIONE
CONSAPEVOLEZZA**

Art. 1341.(Condizioni generali di contratto).

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha **conosciute** o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, **se non sono specificamente approvate per iscritto**, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte,


- limitazioni di responsabilità,
- facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione,
- ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze,
- limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni,
- restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi,
- tacita proroga o rinnovazione del contratto,
- clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342.(Contratto concluso mediante moduli o formulari).

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, **predisposti** per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, **le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono** su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

ARTT. 1341-1342 CC





Contratto – interpretazione/regolazione

Contratto del consumo

Intervento a favore del soggetto più debole
Tutela correttiva

"Codice del consumo"

Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - coordinato ed aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dalla [L. 3 maggio 2019, n. 37](#) e dalla [L. 12 aprile 2019, n. 31](#).

(dalla pubblicità al marketing aggressivo; dall'acquisto di beni e servizi alle vendite su Internet; dal credito al consumo alle vacanze; etc.).

Principio della chiarezza e comprensibilità delle clausole redatte per iscritto: nel dubbio prevale l'interpretazione favorevole al consumatore; le clausole oscure o incomprensibili non sono quindi di per sé nulle, ma sono intese in modo favorevole alla parte più debole. Chiarezza e comprensibilità devono essere apprezzate tenendo conto del consumatore ideale medio, non del consumatore che in concreto ha sottoscritto le clausole (anche qui vale il principio di buona fede oggettiva)



CONSUMATORE/PROFESSIONISTA



Contratto – interpretazione/regolazione

CONSUMATORE/PROFESSIONISTA (ART.2 DLGV 206/2005)

a) **consumatore o utente**: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

c) **professionista**: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario;

Vendite online: pubblicare più annunci non fa professionista

Corte giustizia Unione Europea, sez. V, sentenza 04/10/2018 n° C-105/17



nell'applicazione giurisprudenziale esse possano essere applicate

- ai contratti per i quali il bene o il servizio è acquisito dal consumatore per uso misto (cioè anche per lo svolgimento di una attività economica), e.g. l'acquisto di un veicolo per uso familiare
- ai contratti conclusi da gruppi, associazioni ecc non aventi scopo di lucro
- all'artigiano o al piccolo imprenditore



Interpretare

Contratto - interpretazione/regolazione

Intervento a favore del soggetto più debole
Tutela correttiva

Clausole vessatorie

Le clausole devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile;
in caso di dubbio, sono interpretate a favore del consumatore.

La giurisprudenza applica questo precetto anche nei casi in cui non sia parte del contratto un consumatore
SE la clausola sia stata predisposta da una parte e sottoposta all'altra



CLAUSOLE CHE CREANO UNO SVANTAGGIO **Un significativo squilibrio tra le parti** **-Esempio**

- Foro competente
- Penale per il recesso
- Divieto di far valere determinate azioni etc.





Contratto - interpretazione/regolazione

Intervento a favore del soggetto più debole
Tutela correttiva

Clausole vessatorie

Contratto on line e clausole vessatorie: quale firma (elettronica)?

TRIBUNALE DI CATANZARO, Sez. I, 30 aprile 2012 - Pres. Raschellà - Rel. Naso - Clotec Elettronica e Tecnologia di D.C. c. eBay Europe S.a.r.l., eBay International AG ed eBay Italia s.r.l.

Ai fini della validità di una clausola vessatoria contenuta in un modulo contrattuale *on line* occorre la specifica sottoscrizione della stessa, da assolversi con l'impiego della firma digitale da parte dell'aderente.





Contratto - interpretazione/regolazione

Intervento a favore del soggetto più debole
Tutela correttiva

Vessatorietà: tre livelli:

- clausole dichiarate comunque nulle, anche se oggetto di trattativa
- clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria, contenute in numero di venti nell'elenco sub art. 33 Cod. consumo
- clausole non contenute nell'elenco.

La vessatorietà deve essere valutata tenendo conto di due elementi: la contrarietà alla buona fede oggettiva e lo squilibrio significativo dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Lo squilibrio presenta due caratteri: deve essere significativo e deve riguardare diritti e obblighi delle parti, cioè deve avere natura giuridica, non economica



Nullità

La sanzione della clausola vessatoria di per sé, qualificata come tale in sede di valutazione, era l'inefficacia, che è stata mutata in nullità di protezione.

La nullità di protezione presenta caratteri peculiari:

- è relativa, in quanto opera solo a vantaggio del consumatore
- è rilevabile d'ufficio dal giudice
- è parziale, in quanto il contratto rimane efficace per il resto



Contratto - interpretazione/regolazione

Intervento a favore del soggetto più debole
Tutela correttiva

Clausole vessatorie

Ai sensi dell'art. 34 CdC **non** possono essere considerate vessatorie le clausole:

1) relative all'**oggetto del contratto** e al **corrispettivo** dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano **individuati in modo chiaro e comprensibile**. Tali clausole, causando uno squilibrio di tipo economico (e non giuridico), sono quindi sottratte al controllo di vessatorietà, ad eccezione del caso in cui esse siano scarsamente chiare o comprensibili.

2) che **riproducono disposizioni di legge**. Non sono considerate tuttavia tali le norme che implicano una **scelta**, frutto dell'esercizio dell'autonomia contrattuale; ad es. la clausola che esclude la responsabilità del professionista per colpa semplice (posto che l'art. 1229 c.c. ammette la validità di tale pattuizione), la clausola di recesso a favore del professionista (art. 1373 c.c.), o di limitazione della garanzia per vizi (art. 1490 c.c.). Vi rientra invece la clausola di recesso della banca per giusta causa nei contratti di apertura di credito a tempo determinato, riprodotiva dell'art. 1485 2° comma c.c., clausole in tema di recesso dell'assicuratore (art. 1893 e ss. c.c.), clausola di esclusione di responsabilità per colpa lieve del professionista per prestazioni relativi a problemi tecnici di speciale difficoltà (art. 2236 c.c.)

3) che siano state oggetto di **trattativa individuale**. A tal fine, la trattativa deve presentare il carattere dell'**effettività**, cioè il consumatore deve avere la possibilità di esercitare la propria autonomia negoziale influenzando sul contenuto del testo contrattuale, anche se poi non abbia inteso esercitare tale potere o vi abbia rinunciato. Occorre quindi che le parti abbiano **discusso nel dettaglio** il contenuto della singola clausola, nonché possibili formulazioni alternative a quelle inizialmente adottate dal professionista





Contratto/ATTO UNILATERALE- interpretazione

Per quanto compatibile

Regimi speciali

Atti unilaterali

Le regole di interpretazione dettate per i contratti possono essere applicate anche agli atti unilaterali, ma non per tutti gli atti unilaterali (testamento, donazione); quindi le regole vengono adattate alla natura dell'atto: ad esempio nel testamento prevale l'interpretazione soggettiva anziché quella oggettiva; le espressioni imprecise si chiariscono con ricerca di qualsiasi elemento desunto anche da altri atti o scritti del defunto ecc.

Statuti

La loro interpretazione è oggettiva e deve essere rivolta a chiarire lo scopo istituzionale dell'ente.

Prevalenza dell'elemento **soggettivo**

Prevalenza dell'elemento **oggettivo=scopo**



Contratto/ATTO UNILATERALE- interpretazione

Per quanto compatibile

Atti amministrativi

L'interpretazione degli atti amministrativi è parificata a quella dei contratti, si ha riguardo al loro contenuto sostanziale e non alla qualificazione data dall'Autorità amministrativa, tendendosi conto della funzione tipica degli atti.

Quando vi è contrasto sulla interpretazione di un negozio, le parti possono anche accordarsi sul suo significato, con una nuova manifestazione di volontà: si ha un negozio interpretativo bilaterale, ordinato a enunciare con valore vincolante per le parti il contenuto del negozio anteriormente concluso, con l'effetto che, fondendosi le dichiarazioni enunciative con quelle primarie del negozio interpretativo, quest'ultimo viene ad assumere dall'inizio il contenuto fissato dagli interpreti.

- Prevalenza del **contenuto** sul nomen iuris dell'atto PA (**la sostanza sulla forma**)
- Atto della PA (CIRCOLARE) che interpreta le leggi e gli atti della stessa PA
Genera affidamento nel cittadino che segua l'indicazione della circolare anche ove
Sia in contrasto con la legge

Giustizia



Grazie dell'attenzione

